

*CF. Russo*

Avv. Antonietta Russo  
Patrocinante in Cassazione  
Via Cavour n.20  
71028 Sant'Agata di Puglia (FG)  
3397562162  
russo.antoniettaavvocatifoggia.legalmail.it

TRIBUNALE DI FOGGIA

Istanza di ammissione alla

Procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter*, L. n. 3/2012

Il Sig. [REDACTED] c.f.: [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente a [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Antonietta Russo (C.F. RSSNNT72S68I1930), PEC russo.antonietta@avvocatifoggia.legalmail.it), giusta procura rilasciata in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Agata di Puglia, Via Cavour n.20, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio.

Premesso che

Con istanza depositata presso il Tribunale di Foggia, l'esponente ha chiesto e ottenuto la nomina di un professionista per la predisposizione di una istanza di sovraindebitamento;

In seguito alla nomina della dott.ssa Nunzia Maria Palumbo quale professionista delegato dal giudice, è stato possibile predisporre una proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter* l. 3/2012.

E' stato possibile ricostruire a beneficio del professionista delegato le movimentazioni del patrimonio dell'esponente, dall'esame delle quali possono essere formulate le seguenti considerazioni:

l'esponente non è fallibile, perché è una persona fisica consumatore ed i debiti non sono stati assunti nell'espletamento dell'attività professionale ma a titolo personale.

le ragioni del sovraindebitamento dell'esponente vanno ricercare nell'assunzione di obbligazioni imputabili ad una serie di eventi imprevedibili e causati da situazioni familiari e personali.

L'istante è dipendente della [REDACTED] con sede in [REDACTED] ([REDACTED]) e che percepisce uno stipendio netto mensile di euro 565,00, tenuto conto delle complessive trattenute mensili che si attestano a circa 1150,00; di cui euro 350,00 per il mantenimento alla figlia; euro 408,00 per cessioni del quinto; la differenza viene trattenuta dal sostituto d'imposta a titolo di ritenute fiscali, previdenziali e sindacali.

L'istante è separato giudizialmente e che in corso una causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'istante ha una figlia minore alla quale versa un mantenimento di euro 350,00 mensili.

L'istante possiede beni immobili e non possiede una autovettura ma per esigenze lavorative e personali utilizza quella del padre.

L'istante aveva contratto un mutuo per l'acquisto di una casa insieme alla ex coniuge [redacted] con pagamento della rata mensile euro 500,00.

A seguito della separazione l'istante è stato costretto ad andare via di casa e ad affittare un immobile con un affitto mensile di euro 380,00 con aggravio di spese sia per l'affitto che per le utenze di circa 125,00 mensili.

A seguito della separazione la rata mensile del mutuo è ripartito in misura uguale tra i due coniugi per l'importo mensile di euro 250,00 cadauno.

A seguito della separazione è stato un crescendo di spese che l'istante ha dovuto affrontare facendo ricorso a finanziarie e cessioni del quinto dello stipendio, con notevoli ripercussioni sia sul piano personale perché il suo tenore di vita è ridotto ai minimi vitali sia su quello affettivo e psicologico in quanto i rapporti tra i due coniugi sono conflittuali e più volte l'istante è dovuto ricorrere ai Carabinieri per poter esercitare il diritto di padre con la sua bambina.

L'istante, per far fronte alla emergente crisi dovuta dal costo della vita, e soprattutto alle vicissitudini spiacevoli e dolorose ha, in parte, stipulato finanziarie per sopperire alle elementari e basilari esigenze di vita quotidiana e per onerare il diritto di mantenimento di euro 350,00 mensili peraltro sproporzionato al suo reddito e alle sue capacità economiche.

L'istante, finché ha potuto, ha sempre cercato di onerare i debiti assunti.

Il monte debiti ammonta ad euro 94.094,36

I crediti maturati nei confronti dell'esponente sono di natura personale.

L'esposizione debitoria nei confronti di [redacted] -EURO 97.221,00, per capitale, interessi di mora e spese. Il mutuo di euro 132.000,00 è stato contratto con la [redacted] per l'acquisto dell'abitazione principale del nucleo familiare, e sottoscritto il 13.02.2007, sul quale grava una ipoteca di primo grado di euro 330.000,00.

Ulteriore debito privilegiato consiste nel debito assunto con [redacted] finanziamento stipulato in data 31.01.2018 con netto accredito euro 8.296,69 da restituire in n.72 rate da euro 180,00 con addebito diretto in busta paga (cessione del quinto). Alla data del 23.10.2020 la Futuro Compass spa ha comunicato che il debito residuo complessivo ammonta ad euro 5.586,74 e della quale si invoca la liberatoria

Debito assunto con [redacted] finanziamento stipulato in data 31.12.2018 con netto accredito euro 15.708,22 da restituire in n.120 rate da euro 228,00 con addebito diretto in busta paga (cessione del quinto). Alla data del 23.10.2020 la [redacted] ha comunicato che il debito residuo complessivo ammonta ad euro 14.472,22 e della quale si invoca la liberatoria

Invece sono creditori chirografari:

[redacted] 3.000,00. Infatti ha contratto un debito con la [redacted] con pagamento residuo alla data odierna di euro 3.060,95.

**Debiti per spese legali:**

**AVV. ILARIO VALENTE VIA SAN FRANCESCO N.44 -MANFREDONIA EURO 10.788,4.** Infatti il Sig. [redacted], nell'instaurare il giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi innanzi al Tribunale di Foggia ha dovuto sopportare anche le spese per tale procedimento che, come da richiesta del suo legale AVV. Ilario Valente, dell'importo complessivo di euro 14.305,70, come da lettera dell'Avv. Valente, per le quali non risultano ancora pagate.

[redacted]  
Euro 1.226,55.

**Debiti in prededuzione:**

**Avv. Antonietta Russo:** euro 2292,25 complessivi meno euro 448,50 già percepiti

**OCC** euro 5087,97 complessivi meno euro 100,00 già percepiti.

Il reddito prospettico lordo dell'esponente ammonta a Euro 20.265,25 e le spese correnti annuali per il sostentamento del Sig. [redacted] possono essere stimate intorno agli Euro 11.400,00.

La liquidità netta desumibile dalla somma delle buste paga nonché dagli ulteriori introiti annuali ammonta a circa 8680,00 ( 8680,00/12= 723,00 mensili).

La disponibilità mensile, laddove il piano venisse approvato e venissero di conseguenza sospese le cessioni del quinto ( pari ad euro 180,00 ed euro 228,00) sarebbero pari ad euro 1131,00.

Pertanto con la presente sin da ora si chiede la sospensione della cessione del quinto dello stipendio.

Il Sig. [redacted] vive in un immobile in affitto -a far data dal 20-12-2014 al 19-12-2018 presso l'immobile sito in [redacted] alla [redacted] pagando un affitto mensile di euro 350,00- e a far data dal 19-12-2018 -presso l'immobile sito in [redacted] per l'importo mensile di euro 380,00, mentre la ex moglie e la figlia non vivono più nell'immobile contestato con il sig. [redacted] l'oggetto di mutuo sito in [redacted] sito alla [redacted] ( immobile attualmente vuoto e disabitato) , bensì, le stesse si sono trasferite in altro immobile adibendola ad abitazione principale sita nel Comune di [redacted] alla [redacted]

L'istante mensilmente sostiene le seguenti spese per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare:

Spese derivanti da mantenimento mensile della figlia minore [redacted] euro 350,00  
 spese utenze domestiche ( luce, gas, acqua, riscaldamento, telefono) euro 121,00  
 spese alimentari, spese per il vestiario e l'igiene euro 280,00  
 spese per l'affitto euro 380,00  
 totale mensili euro 1131,00

Pertanto non può destinare parte del proprio stipendio al pagamento dei creditori privilegiati e chirografari contenendo le proprie esigenze personali.

Il dichiarante, a fronte di uno stipendio netto mensile di euro 723,00, ha la cessione del 5 dello stipendio pari ad euro 408,00, che attualmente sta pagando e di cui si chiede che venga incluso nella

istanza di liquidazione. Le spese strettamente necessarie per il sostentamento e per le esigenze basilari di vita del dichiarante e del proprio nucleo familiare, figlia minore [redacted] ammontano ad euro 1400,00. Pertanto residua un netto mensile pari a zero.

L'Istante è sempre stato diligente nello stipulare prestiti, effettuati al fine di fronteggiare la situazione personale conseguente alla separazione giudiziale e per esigenze legate al sostentamento e necessità sua e della figlia; ha cercato di tamponare la situazione di emergenza cercando sempre, risparmiando fino all'osso, di far fronte a tutte le obbligazioni assunte. Purtroppo, vuoi per il costo della vita diventato insostenibile, ricordiamo che il predetto dichiarante vive con un importo mensile che è inferiore al minimo vitale e pertanto è diventata insostenibile far fronte a tutta la situazione debitoria esistente ed accumulata.

#### Cause dell'indebitamento

L'esponente si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una sua rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni.

Simile situazione risulta dalla documentazione allegata all'istanza di nomina del professionista delegato della crisi al Tribunale di Foggia.

Essa attesta l'esistenza di debiti ai quali non è possibile far fronte con mezzi ordinari, poiché il reddito riveniente dalle ultime dichiarazioni risulta insufficiente, e perché l'esponente non dispone di beni ulteriori.

Il reddito disponibile è infatti pari ad Euro 1131,00 dal quale va detratta la somma di euro 408,00 a titolo di cessione dello stipendio e la somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento della figlia minore.

E' di tutta evidenza che il reddito disponibile non è sufficiente a coprire le passività accumulate.

Le ragioni delle difficoltà sopra esposte vanno principalmente ricercate nell'assunzione di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare e dalla successiva separazione dei coniugi e divorzio, procedura tutt'ora in corso presso il Tribunale di Foggia.

Il patrimonio del sig. [redacted] è formato unicamente dal reddito che percepisce da [redacted] [redacted], presso la quale svolge la propria attività lavorativa come guardia giurata.

E' inoltre comproprietario, nella misura del 50%, con la ex moglie dell'immobile sito in [redacted], [redacted], alla [redacted], del valore complessivo 79.500,00, pertanto di sua quota per euro 39.750,00, giusta valutazione effettuata in base ai valori ed ai dati delle quotazioni immobiliari del [redacted] per abitazioni di tipo economico, codice zona D2, fascia periferica area sud, relativamente al 1 settembre 2020.

Il sig. [redacted] è intestario di un conto corrente bancario [redacted] presso la [redacted] [redacted]. Lo stesso conto corrente non presenta giacenze rilevanti.

Dunque, le risorse del ricorrente sono costituite esclusivamente: dal reddito da lavoratore dipendente, asservito al pagamento dei creditori concorrenti secondo la seguente tabella per ciascun anno di apertura della procedura.

Reddito lordo medio euro 20.265,25

Reddito personale medio netto 11.400,00

La somma resa a servizio del piano è pari dunque al solo reddito prospettico ed è superiore a quella che potrebbe essere considerata pignorabile ex 515 c.p.c. di valore pressoché nullo se considerato a disposizione per tutti i creditori concorrenti. Si badi che l'importo indicato come reddito personale escluso costituisce la porzione di disponibilità dell'esponente necessaria per condurre un tenore di vita minimale e dignitoso, ma non costituisce la somma strettamente necessaria per la mera sopravvivenza, indicata per un importo inferiore.

I redditi lordi degli ultimi quattro anni sono i seguenti:

Dichiarazione dei redditi anno 2019 euro 19.655,00

Dichiarazione dei redditi anno 2018 20.510,00

Dichiarazione dei redditi anno 2017 euro 20.655,00

Dichiarazione dei redditi anno 2016 euro 20.241,00

(dichiarazione che si allega al doc. 19).

Si chiede pertanto che nell'invocato provvedimento di ammissione ex art. 14 *quinquies* comma secondo lettera f) L. n. 3/2012 sia indicata quale somma necessaria per il sostentamento almeno Euro 11.400,00 annue; la somma eccedente potrà essere destinata alle esigenze della liquidazione dei beni per quattro anni, al servizio dei creditori concorrenti: ove la liquidazione giudiziale dovesse durare più di quattro anni, le somme poste a disposizione dovranno essere ridotte nella misura del quinto dello stipendio come previsto dall'art. 14 ter comma sesto lett a) 545 c.p.c. dal quinto fino alla chiusura della liquidazione.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il signor [redacted] come in epigrafe

rappresentato e assistito

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e seguenti ai sensi della legge 3/12  
si allega

- 1) istanza di nomina e nomina professionista delegato
- 2) Verbale di incontro
- 3-5) buste paga de [redacted]
- 6) casellario giudiziario
- 7) certificato carichi pendenti
- 8) relazione particolareggiata del professionista delegato
- 9) estratto conto previdenziale
- 10) contratto di lavoro

- 11) dichiarazione dei redditi anno 2017
- 12) fattura avv. Russo
- 13) Dichiarazione beni del debitore

14) l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione del dovuto

15) dichiarazione dei redditi 2019

16) dichiarazione dei redditi 2018

17) Elenco spese correnti

18) Stato di famiglia

19) *ESCLUSO SOVRA PDSBILANZIATO*

Con Osservanza

Sant'AgatadiPuglia, li 10/12/2020

Avv. Antonietta Russo

Proc. n. 2750/2020 V.G.

N. 31/2020 Sovraindebitamento

## TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Giudice, dott.ssa Caterina Lazzara

\* letto il ricorso presentato il 16/12/2020 da [redacted] con il quale questi chiede l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012;

\* ritenuta la competenza di questo Tribunale, risiedendo il ricorrente in [redacted] via [redacted]

\* letta la relazione dell'OCC dott.ssa Maria Nunzia Palumbo, e la documentazione ad essa allegata, e considerato che essa è completa, contenendo le indicazioni e le valutazioni dovute dal professionista di cui all'art. 14 ter comma 3, ed ogni altro elemento necessario alla valutazione;

\* ritenuto che la domanda di liquidazione sia ammissibile, sussistendo i presupposti richiesti dall'art.14 ter L. n. 3 del 2012, atteso che il debitore odierno ricorrente:

- non è fallibile, in quanto non assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012;

- non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, comma 2, lettere a) e b) legge 3 del 2012;

- ha presentato tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, come è dato desumere dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione acquisita alla procedura;

- è sovraindebitato, in quanto titolare di un patrimonio prontamente liquidabile del tutto insufficiente per fare fronte ai debiti assunti, ammontanti a complessivi € 87.262,66, di cui:

1) [redacted] € 97.221,00 per capitale, interessi di mora e spese. Mutuo Ipotecario (cointestato con l'ex coniuge [redacted] di originari Euro 132.000,00, contratto il 13.02.2007 con la [redacted] ora [redacted] per l'acquisto dell'abitazione principale del nucleo familiare, sulla quale grava, a garanzia del mutuo, una ipoteca di primo grado di € 330.000,00;

2) [redacted] € 5.586,74 (alla data del 23.10.2020). Finanziamento n. 654815 stipulato il 31.01.2018 con netto accredito di Euro 8.296,69, da restituire in n. 72 rate da Euro 180,00 con addebito diretto in busta paga (cessione del quinto);

3) [redacted] € 14.472,22 (alla data del 23.10.2020). Finanziamento n. 684862 stipulato il 31.12.2018 con netto accredito di Euro 15.708,22, da restituire in n. 120 rate da Euro 228,00 con addebito diretto in busta paga (cessione del quinto);



4) [redacted] € 3.060,95 (al novembre 2020). Finanziamento n. 10070851231096, carta revolving, data apertura conto 26.01.2018, importo del finanziamento Euro 3.000,00;

5) Avv.to Ilario Valente Euro 14.305,70. Debito per spese legali per cause di separazione e divorzio;

6) [redacted] 1.226,55 debito iscritto a ruolo, complessivi (di cui per imposte Euro 818,00, per sanzioni Euro 245,40 e per interessi € 163,15).

Alla debitoria esposta si aggiungono i seguenti debiti, da soddisfarsi in prededuzione:

7) compenso OCC, € 5.087,97 complessivo lordo, comprensivo dell'acconto versato di Euro 100,00, (netto a ricevere Euro 4.987,95);

8) compenso avv. Antonietta Russo, € 2.292,25 complessivi lordo, comprensivo dell'acconto versato di Euro 448,50 (netto a ricevere Euro 1.843,75);

In sintesi questa la debitoria, secondo l'ordine di prelazione ed il rango dei creditori:

#### **Prededuzione**

Compenso OCC, dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, € 4.987,95

Compenso legale, avv. Russo € 1.843,75

#### **Ipotecari**

Debiti v/banca € 48.610,50

#### **Privilegiati**

Erario € 1.226,55

Avvocato Valente € 14.305,70

#### **Chirografi**

[redacted] n. 654815 € 5.586,74

[redacted] n. 684862 € 14.472,22

[redacted] € 3.060,95

**Totale € 94.094,36**

\* considerato che il patrimonio del [redacted] che sarà oggetto della liquidazione, si compone del reddito da lavoro e dalla quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in [redacted] località [redacted] viale [redacted], censito al Catasto del suddetto comune al foglio 39, p.lla 3092, sub 14, piano 1°, cat. A/3, vani 3, rendita € 302,13.

L'immobile è stato stimato dall'OCC in Euro 79.500,00 (Euro 1.325,00 x mq 60). La quota parte dell'istante è pari a Euro 39.750,00 (1/2 di Euro 79.500,00). Tale valore tiene conto della quota di proprietà che verrà posta in vendita pari al 50% e del diritto di abitazione del coniuge proprietario dell'altro 50%;

\* ritenuto che, a norma dell'art. 14 ter, comma 6 lett. b), L. n. 3/2012, debbano essere esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente nei limiti di € 930,00 mensili, in quanto necessari al suo mantenimento, salve successive variazioni.





Al riguardo va evidenziato che il [redacted] lavoratore dipendente a tempo indeterminato, è percettore di uno stipendio medio netto mensile di € 1.380,00 circa. Il [redacted] è gravato dell'obbligo di versare un assegno mensile per il mantenimento della figlia di € 350,00, debito di natura alimentare che ai sensi dell'art. 13 ter comma 6 lett. b), non può essere ricompreso nella liquidazione, e di esso deve essere garantito il pagamento. Ne consegue che il reddito mensile del [redacted] si riduce ad € 1.030,00 circa. Con tale importo egli onora il pagamento del canone di locazione della propria abitazione, attualmente di € 380,00/mese, così che il reddito disponibile per ogni altro bisogno essenziale (vitto, utenze, condominio, abbigliamento, igiene, spese sanitarie) ammonta ad € 650,00. In linea con le indicazioni dell'OCC (che propone di mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 181,00 mensili), del reddito mensile che residua in capo al [redacted] può essere messo a disposizione dei creditori l'importo di € 100,00 mensili circa, più esattamente l'importo che residua dalla somma di € 930,00 mensili che va esclusa dalla liquidazione (importo comprensivo del canone di locazione per la casa di abitazione e di ogni altra spesa per il sostentamento);

\* ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore la stessa professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

#### **Dichiara**

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012;

#### **Nomina**

Liquidatore la dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012 (in particolare, proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. n. 3 del 2012, alla liquidazione ex art. 14 novies L. n. 3 del 2012, all'esperimento delle azioni di cui all'art. 14-decies della legge n.3/2012, alla presentazione del rendiconto al termine delle operazioni), autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori;

#### **Dichiara**

esclusi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b):

- la somma di € 350,00 mensili del reddito del [redacted] in quanto destinata al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia del debitore;
- i redditi del ricorrente nei limiti di € 930,00 mensili, necessari e destinati al suo mantenimento, salve successive variazioni;

#### **Dispone**

che le somme eccedenti € 1.280,00 mensili siano messe a disposizione della procedura;

#### **Dichiara**

che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento;

#### **Dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, comma 5, della legge n.3/2012, non sarà divenuto definitivo (e salvo che il presente decreto non venga revocato in via



definitiva a seguito di eventuale reclamo) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione (in esso compresi i beni e crediti indicati dall'art. 14 undecies leg. cit.) da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

#### **Dispone**

che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio/pensione del ricorrente;

#### **Dispone**

che nel caso di esecuzioni pendenti il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

#### **Ordina**

al debitore il rilascio e la consegna dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi essi in presenza di gravi e specifiche ragioni;

#### **Ordina**

al ricorrente di trasmettere tempestivamente al Liquidatore degli importi monetari che percepirà, eccedenti la misura del mantenimento proprio e della figlia, di cui alle somme come innanzi determinate;

#### **Ordina**

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, su beni immobili (quota di  $\frac{1}{2}$  della proprietà dell'immobile sito in [redacted] località [redacted], via [redacted], censito al Catasto del suddetto comune al foglio 39, p.lla 3092, sub 14), e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore oggetto di liquidazione, con esonero del Conservatore da responsabilità;

#### **Fissa**

il termine di quattro anni (48 mesi), con decorrenza dal presente decreto di apertura, quale termine per l'esecuzione della procedura di liquidazione ai fini degli articoli 14 *undecies* e 14 *terdecies* L. n. 3/2012;

#### **Fa presente**

all'OCC/Liquidatore che, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura può presentare al giudice esclusivamente i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);



- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12);


### Ordina

la pubblicazione della domanda di ammissione alla procedura e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti, all'OCC ed al Liquidatore nominato.

Foggia, 12/10/2021.

Il Giudice  
(dott.ssa Caterina Lazzara)



DEPOSITO TELEMTICAMENTE

IN DATA 12-10-2021

Il Liquidatore  
Antonio Carrozzino

